

ATTI PARLAMENTARI

XIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. CXXVIII

n. 2/8

RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL DIFENSORE CIVICO DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA (Anno 1998)

(Articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127)

Presentata dal Difensore civico della regione Friuli-Venezia Giulia

Trasmessa alla Presidenza il 31 marzo 1999

INDICE

ESPOSIZIONE DEI CASI	Pag.	9
Imposte e tasse - Direzione regionale delle entrate	»	9
Ministero della pubblica istruzione - Locale Provveditorato agli studi	»	10
Istituto nazionale della previdenza sociale - Pensioni	»	14
Ministero di grazia e giustizia - Tribunale avente Sede in città della regione	»	15
Ministero delle finanze	»	15
Ministero dei trasporti - Direzione generale della moto- rizzazione civile e dei trasporti in concessione - Locale ufficio provinciale	»	17
Poste italiane SpA - Filiale di città nell'ambito della regione	»	18
Direzione provinciale del tesoro	»	19

RELAZIONE
SULL'ATTIVITÀ SVOLTA
DAL DIFENSORE CIVICO DELLA REGIONE
AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA
(Anno 1998)



Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia
Consiglio Regionale

IL DIFENSORE CIVICO

Illustrissimo Sig. Presidente della
Camera dei Deputati
ROMA

Ogg.: Relazione ai sensi dell'art. 16 II° comma
legge 15 maggio 1997 n. 127.

Nella prima relazione redatta lo scorso anno, a' sensi della legge sopra citata, prevedevo che gli interventi nei confronti delle Autorità statali in relazione ad atti degli Organi periferici aventi sede nel territorio regionale sarebbero stati numerosi, attesa la constatazione che il più elevato numero di rapporti viene tuttora intrattenuto dai cittadini con Organi operanti nell'intero territorio nazionale, primo tra tutti lo Stato.

Non sono stato un buon profeta, dato che il numero dei ricorsi avverso atti emessi da Organi statali o comunque organizzazioni ultra regionali, è stato abbastanza limitato e in ogni caso inconfondibile con quelli avverso atti della Regione e di Organi di rilevanza, in senso lato, locale.

Sarebbe il caso di tentare una giustificazione del fenomeno. Escluso - penso di poterlo affermare con assoluta sicurezza - che la ragione si collochi in una più generalizzata legittimità o tempestività dal comportamento degli Organi ora in esame rispetto a quelli della Organizzazione regionale, ritengo che la ragione del comportamento degli amministratori sia da identificare in una più

generale sfiducia nelle organizzazioni sovraregionali, meno “vicine” ai problemi sollevati e ancor meno propense a “cambiare idee” su soluzioni adottate in base a regole generali, talvolta poco o punto aderenti alle singole realtà locali.

Ma su questo non mi pare sia il caso di insistere, potendo il discorso portare lontano, su problema che non è questa la sede per affrontare.

Per il resto il Difensore Civico si riporta alle osservazioni svolte nella prima relazione, dell'anno decorso.

Rileva che le eccezioni di illegittimità costituzionale della norma istitutiva, da qualcuno ipotizzate, non gli consta sono stati proposte e rinnova i propri dubbi sul carattere “temporaneo” della norma che attribuisce ai Difensori Regionali i poteri del cui esercizio si deve ora dare conto.

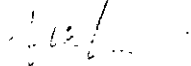
Vuole infine comunicare di aver dato un'interpretazione estensiva alla norma dell'articolo 16, avendo compreso nella presente relazione oltre agli interventi svolti nei confronti di Amministrazioni periferiche dello Stato, anche quelle nei confronti di Enti sovraregionali (ad esempio I.N.P.S., I.A.C.P. e altri).

Segue l'esposizione dei casi trattati ritenuti più interessanti e per i quali, stante il loro numero limitato non si è attuata, neppure quest'anno, una suddivisione per materie.

Con osservanza.

Trieste 31 marzo 1999

Il Difensore Civico
dott. Domenico Giavedoni



ESPOSIZIONE DEI CASI

Imposte e tasse - Direzione Regionale delle Entrate

Rimborso tassa erariale di laurea.

Un giovane laureato chiedeva l'interessamento del Difensore Civico al fine di conoscere i tempi previsti per il rimborso della tassa erariale di laurea, per il quale aveva inoltrato domanda, secondo la procedura prevista, alla Direzione regionale delle Entrate nel 1996.

Il funzionario responsabile presso tale Direzione comunicava a questo ufficio ed all'interessato l'avvenuta stesura del decreto per il rimborso in questione, in data appena successiva all'intervento del Difensore Civico.

Sembra dover attribuire a questo Ufficio lo sblocco della situazione, già fermo da (troppi) anni. (Pratica 10027)

Mancata concessione sanatoria in materia fiscale.

Un contribuente si è rivolto al Difensore Civico non essendo riuscito ad ottenere dalla Direzione Regionale delle Entrate chiarimenti soddisfacenti in ordine ad un problema concernente una cartella esattoriale notificatagli nell'aprile 1997 e relativa ad una sanzione addebitatagli a seguito di errori nella dichiarazione dei redditi 1990.

Nonostante l'interessato, su consiglio di un funzionario della Direzione delle Entrate, avesse presentato una richiesta al fine di poter beneficiare della sanatoria prevista dai commi 209 e 210 dell'art. 3 della legge 662/96 ed avesse

provveduto al pagamento dell'importo dovuto, si è visto recapitare - cinque mesi più tardi - un'avviso di mora più gli interessi. Onde evitare maggiori danni ha provveduto al pagamento di quanto richiesto, ma si è rivolto al Difensore Civico affinché lo aiutasse a comprendere i termini del problema. Nella risposta fatta pervenire all'Ufficio in relazione al quesito proposto, la Direzione Regionale delle Entrate esponeva il procedimento che l'interessato avrebbe dovuto seguire per ottenere la sanatoria e in base a tale esposizione (della Direzione) pare che l'inadempimento sostanziale dell'interessato sia stato quello di non aver presentato la richiesta di regolarizzazione degli omessi versamenti tramite un modulo previsto che avrebbe contenuto nel suo interno tutti i dati necessari all'Amministrazione Finanziaria.

Nell'ultima parte della sua missiva la Direzione Generale delle Entrate prospetta l'ipotesi che gli importi versati non corrispondessero a quelli dovuti in base ad ulteriori precisazioni del Ministero, contenute in due circolari rispettivamente del 15 aprile e del 29 luglio 1997.

Il che, francamente, impedisce al Difensore Civico di farsi un esatto concetto della situazione.

Ma, non avendo il ricorrente insistito, si deve presumere che per lui la risposta sia stata chiara e che quindi la pratica debba considerarsi esaurita. (Pratica 10078).

Ministero Pubblica Istruzione - Locale Provveditorato agli studi

Istituzione scuola materna statale.

In ordine all'istituzione di due sezioni di scuola materna statale al posto del servizio gestito dal Comune per bambini dai quattro mesi ai sei anni, su

richiesta dei genitori dei bambini interessati, il Difensore Civico è intervenuto nei confronti del Provveditore agli Studi per non aver considerato il parere del Consiglio scolastico provinciale che si era espresso contro la statalizzazione.

Il Provveditore, interpellato in merito, ha chiarito che, a seguito della firma del “protocollo di collaborazione” fra la Direzione didattica ed il comune interessato (atto che garantisce il mantenimento delle particolari strutture organizzative e didattiche che caratterizzavano la gestione della scuola) il Provveditore medesimo ha nuovamente sottoposto la questione all’esame del Consiglio Scolastico Provinciale che, preso atto dell’accordo, ha ritenuto di pronunciarsi favorevolmente all’istituzione delle due sezioni di scuola materna statale. (Pratica 9942)

Mancata fornitura ausili tecnici utili al proseguimento della scuola dell’obbligo, a un bambino affetto da distrofia muscolare.

L’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare (U.I.L.D.M.), attraverso la Sezione di un capoluogo di Provincia di questa Regione, si è rivolta a questo Difensore Civico chiedendo il suo intervento, presso il Provveditorato agli studi, onde sollecitare l’invio di ausili tecnici adeguati (computer, programmi, tastiera, ecc.) utili, per il proseguimento della scuola dell’obbligo, ad un bambino affetto da distrofia muscolare e ammesso alla quinta classe di una scuola elementare friulana.

Ad una prima missiva di questo Ufficio, il Provveditorato agli studi rispondeva che il disagio manifestato andava ascritto al mancato riaccredito dei fondi da parte del Ministero e che non appena l’apertura di credito fosse nuovamente disponibile, si sarebbe immediatamente dato corso alle richieste a suo tempo presentate anche attraverso l’U.I.L.D.M.

Il Difensore Civico, vista la gravità della situazione, ha mantenuto sempre in evidenza questa pratica, sollecitando ulteriormente il Provveditorato a seguire, con la dovuta attenzione, il caso citato e ad informare senza indugio questo Ufficio, nell'ipotesi di cambiamenti sia positivi che negativi.

La questione, finalmente, veniva risolta in quanto l'Amministrazione centrale, dopo varie sollecitazioni, provvedeva ad erogare il finanziamento destinato ai portatori di handicap.

Il Provveditorato competente, a sua volta, accreditava immediatamente i fondi alle Direzioni didattiche interessate, tra cui anche quella da cui dipendeva il bambino ammalato.

Il Provveditore agli studi, che scrive a questo Ufficio, puntualizza che il ritardo non va in alcun modo ascritto alla Sua figura.

Il Difensore Civico constatato che la pratica è andata a buon fine dopo il suo intervento, ne dispone l'archiviazione, soddisfatto del risultato raggiunto.
(Pratica 10147)

Domanda di riconoscimento dei servizi pre-ruolo ai fini della carriera.
Informazioni circa decreto ricostruzione carriera.

Un professore di una città di provincia della Regione si è presentato al Difensore Civico esibendo domanda di riconoscimento dei servizi prestati pre-ruolo ai fini della carriera, presentata al Provveditorato agli studi competente, il quale, dopo parecchi mesi, non aveva provveduto a rispondere.

Al Difensore Civico, che ha interpellato il Provveditore stesso, è stato risposto che non era stato possibile emettere il decreto definitivo di ricostruzione carriera perché:

1. il decreto di nomina in ruolo non era ancora vistato dal competente Organo di controllo;

2. il Sistema informativo del Ministero della Pubblica Istruzione non aveva ancora attivato le procedure per l'emissione dei decreti di ricostruzione carriera per il personale che è stato confermato in ruolo a decorrere dall'1/9/97.

Un tanto è stato subito comunicato all'interessato. (Pratica 10004)

Mancata iscrizione scuola elementare.

Il Tutore Pubblico dei minori, con una nota inviata al Direttore didattico e, per conoscenza, al Difensore Civico (per un suo eventuale intervento ai sensi dell'art. 16 della legge 127/97) e al Provveditore agli Studi, ha comunicato di aver ricevuto la richiesta di svolgere la sua attività di tutela da parte di un genitore che lamentava l'esclusione della propria figlia minore dall'iscrizione alla scuola elementare richiesta.

A seguito di tale segnalazione, anche il Difensore Civico chiedeva al Direttore Didattico chiarimenti sulle osservazioni formulate dal Tutore dei Minori, al fine di un eventuale intervento presso il Provveditore agli Studi competente.

Il Direttore Didattico ha provveduto a chiarire tanto al Provveditore quanto al Tutore dei Minori ed al Difensore Civico i motivi dell'iscrizione della minore in una lista provvisoria di attesa, provvedendo pure a informare, poche settimane più tardi, dell'avvenuto accoglimento definitivo della richiesta di iscrizione.

La pratica quindi è andata a buon fine. (Pratica 10072)

Istituto Nazionale Previdenza Sociale - PensioniModalità di pagamento pensione INPS.

Le procedure adottate dall'INPS onde permettere l'unificazione del pagamento delle pensioni intestate ad un'unica persona è stata la causa della richiesta di interessamento formulata al Difensore Civico da parte di una signora la cui madre è ricoverata presso il locale Istituto per gli interventi sociali:

Mentre prima di detta unificazione una delle pensioni della avente diritto era pari ad un importo di poco superiore all'importo della retta e la seconda pensione veniva riscossa dalla figlia che aveva la delega per questo, il pagamento unificato da parte dell'INPS avrebbe provocato l'anticipato incameramento di tutta la quota da parte dell'Istituto per gli interventi sociali.

A seguito delle richieste formulate, l'Istituto ha chiarito che, con il versamento mensile delle pensioni da parte dell'INPS, l'intestataria della stessa potrà ritirare la quota eccedente la retta a partire dal giorno tre di ogni mese.

L'istante si è dichiarata soddisfatta di questa chiarificazione.

Questione di poco conto, che l'intervento del Difensore Civico ha consentito di chiarire, ma che, francamente, avrebbe dovuto essere risolta senza l'intervento di questo Ufficio, deputato ad occuparsi di problemi più consistenti.
(Pratica 10026)

Ministero di Grazia e Giustizia
Tribunale avente Sede in città della Regione.

Domanda pagamento indennità sostitutiva ferie non godute.

Una persona che aveva svolto l'attività di operatore amministrativo temporaneo presso un Tribunale della Regione, esponendo di non aver percepito alcuna indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute nel periodo in cui prestava la sua opera si è rivolta a questo Ufficio per avere chiarimenti in ordine al mancato soddisfacimento del suo diritto.

Il Presidente del Tribunale competente ha risposto esaurientemente al quesito propostogli, precisando che l'interessata, per sua scelta, non aveva usufruito, nel periodo in cui aveva prestato la sua attività, del congedo ordinario, probabilmente per usufruirne in unica soluzione alla fine del rapporto di lavoro.

Tuttavia, poiché, per precise disposizioni ministeriali il rapporto di lavoro era stato prematuramente risolto e poiché il punto 9 dell'articolo 16 del C.C.N.L. ha espresso divieto di monetizzare le ferie, la richiesta dell'interessato non poteva essere accolta.

Decisione certamente ineccepibile, ma che lascia l'amaro in bocca, perché in definitiva si risolve nella violazione di un diritto costituzionale garantito, quale quello al godimento delle ferie. (Pratica 10083)

Ministero delle Finanze

Modificazioni di particelle catastali.

Il proprietario di un terreno che nella denuncia delle variazioni catastali era stato qualificato come "incolto improduttivo" con la motivazione che

trattavasi di “area lacustre” si è rivolto a questo Ufficio per conoscere se, a seguito della denunciata variazione, lo stesso dovesse essere indicato, nella denuncia annuale dei redditi, come cespite tassabile o meno.

Il Dipartimento, interessato dallo scrivente, ha subito risposto che per il terreno in oggetto, iscritto al Catasto terreni con la qualità “lago-pesca” le tariffe d’estimo, sia dominicale che agrario, risultavano pari a lire 0.

La risposta è stata subito comunicata al ricorrente che, si presume, avrà tratto dal suo contenuto le logiche conseguenze. (Pratica 10162)

Imposta di successione ed INVIM. Rimborso ai sensi del D.L. n. 346/90, art. 40.

A seguito di accoglimento di ricorso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale competente l’Amministrazione Finanziaria era tenuta al rimborso dell’imposta di successione erroneamente percepita.

L’interessata segnalava allo scrivente Difensore Civico la difficoltà ad ottenere, da parte del competente ufficio del registro, il rimborso di cui sopra.

Esibiva una nota, a firma del direttore di quell’ufficio, nella quale si faceva presente che circa la conclusione della pratica “non si poteva allo stato attuale prevedere termini precisi”.

Lo scrivente eccepiva l’indeterminatezza del contenuto della nota di cui sopra nella segnalazione inviata alla Direzione Regionale delle Entrate.

Nell’arco di due mesi, grazie all’intervento decisivo di quella Direzione Regionale, il cittadino ha ottenuto quanto richiesto. (Pratica 10082)

Informazioni su mansioni svolte da parte di personale di una circoscrizione Doganale.

Si è rivolto a questo Ufficio un dipendente di una Circoscrizione Doganale di una città di questa Regione, presentando un esposto riguardante un incontro con un rappresentante delle OO.SS., il quale sembra avesse fatto alcuni interventi generici e immotivati, in merito al rispetto delle mansioni assegnate a dipendenti della Circoscrizione.

Il Difensore Civico si è rivolto all'Ufficio competente richiedendo un chiarimento sulla situazione, nei suoi termini reali.

Il Direttore della Circoscrizione si è subito premurato di spiegare che non rientrava nella propria competenza specifica il richiamo da fare per le eventuali esternazioni fatte da rappresentanti sindacali nell'esercizio delle proprie funzioni.

A questo punto il Difensore Civico ha informato di un tanto l'esponente e non avendo avuto alcuna replica a quanto scritto si presume che detta pratica sia da annoverare tra quelle da archiviare. (Pratica 10042)

Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della Motorizzazione civile e dei Trasporti in concessione. - Locale Ufficio provinciale

Restituzione patente di guida.

Ad una abitante in località della Regione era stata ritirata la patente di guida sulla base di un verbale della Commissione Medica che la dichiarava inidonea alla guida per veicolo alcuno.

In seguito a nuova visita la stessa Commissione aveva qualificato la ricorrente idonea alla patente di guida normale per 24 mesi.

L'intervento di questo ufficio, cui l'interessata si era rivolta, ha consentito alla ricorrente di ottenere la pronta restituzione della patente, adempimento a cui in effetti l'Ispettorato avrebbe dovuto provvedere d'ufficio dopo il nuovo parere della Commissione medica. (Pratica 9997).

Poste Italiane S.p.A. - Filiale di città nell'ambito della Regione.

Richiesta di prestazione di lavoro a tempo ridotto.

L'istante dipendente dell'Ente poste, aveva presentato domanda al fine di poter usufruire dell'orario di lavoro a tempo ridotto, in senso verticale, per un periodo da stabilirsi.

Nonostante i parecchi mesi trascorsi dalla presentazione della domanda (per altro inoltrata tardivamente a causa della nuova situazione familiare -senz'altro degna di considerazione- essendo recentemente rimasto vedovo con un bambino piccolo da accudire) l'Ente di appartenenza non gli aveva comunicato alcunché.

A seguito dell'intervento del Difensore Civico l'Ente poste riferiva che, al momento, non erano concretizzabili le ipotesi contrattuali previste dall'art. n. 7 del C.C.N.L. del 26.11.1994, assicurando peraltro la ferma disponibilità ad accogliere appena possibile, le aspettative dell'istante.

Dal che si deduce l'intenzione dell'Ente di trovare una soluzione per un problema meritevole della maggiore attenzione.

Si confida in una rapida definizione. (Pratica 10062)

Negato ritiro fondi su libretto postale.

La moglie di persona deceduta dichiarandosi unica erede dello stesso (marito), essendo titolare, unitamente al defunto, di un libretto postale aveva chiesto di poter ritirare la somma giacente sul libretto, nonché alcuni buoni fruttiferi intestati ad entrambi i coniugi, ma l'Ufficio competente le aveva respinto la richiesta.

Allo scrivente Difensore Civico, che si è rivolto all'Ufficio postale competente, lo stesso Ufficio ha risposto precisando quale documentazione sia necessaria per la riscossione dei titoli caduti in successione, documentazione che la ricorrente non aveva prodotto.

La risposta è stata comunicata all'interessata.

Si confida che la pratica sia stata definita. (Pratica 10264)

Direzione Provinciale del TesoroTrattenute non dovute sui ratei della pensione.

Ad un'anziana signora, titolare di pensione erogata dal Ministero del Tesoro, era stata erroneamente trattenuta (sin dal 1/2/1993) la quota associativa a favore dell'Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra, senza che l'interessata fosse mai stata socia della medesima.

A seguito dell'intervento del Difensore Civico, su richiesta del figlio della signora, la Direzione provinciale del Tesoro provvedeva a disporre la revoca della ritenuta a partire dall'1.1.1999, mentre l'Associazione Mutilati ed Invalidi di Guerra avrebbe provveduto all'invio di un assegno circolare, non trasferibile, per il rimborso delle 71^e mensilità erroneamente percepite.

(Pratica 10214)